

OGGETTO: L.R. 4/2003 – R.R. n. 2/2007: Centro di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 denominato DIDASCO sede operativa via Pescosolido, 160, Roma, gestito dalla Didasco Società Cooperativa Sociale (P. IVA 04795971003) sede legale via Pescosolido, 160, Roma, autorizzato ed accreditato con DPCA n. U00391/04.12.2012, nel comprensorio della Asl Roma B - trasferimento dell'accREDITAMENTO di n. 15 trattamenti non residenziali domiciliari in altrettanti trattamenti non residenziali regime ambulatoriale nell'ambito di quanto autorizzato in regime ambulatoriale.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera di Giunta regionale del 22/3/2013, n. 53: “Modifiche del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modificazioni;

VISTO l'atto di organizzazione del 09/04/2013, n. A03015 concernente: “Conferma delle strutture organizzative di base denominate “Aree” ed “Uffici” ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 2013 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);

VISTA la Determinazione Regionale n.B03071 del 17 luglio 2013 recante “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria”

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 01.12.2014 è stato nominato l'arch. Giovanni Bissoni subcommissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTO il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”, in particolare art. 8 quater, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recitano:

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

1. *“L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti...”*

2. *La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies ...”*

VISTA la legge 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”

VISTO il Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi

VISTO il DPCA n. 15 del 27 gennaio 2014 concernente: “attività riabilitativa territoriale rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78). Terminologia di riferimento per l’attività riabilitativa nei diversi regimi assistenziali ex art. 26 L. 833/78;

VISTO l’art. 1 comma 796, lettera t) della legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” che ha disposto quanto segue:

- *“le regioni adottano provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1 gennaio 2008 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all’articolo 8-quater comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermate dagli accreditamenti definitivi di cui all’art. 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo”*,

successivamente modificato dal D.L. 30.12.2013, n. 150 che fissa al 31 ottobre 2014 il termine per l’adozione degli atti di accreditamento istituzionale;

VISTA la direttiva prot. n. UD497 del 18 giugno 1012 del Commissario per l’attuazione del piano di rientro concernente: “Chiarimenti e direttive in merito a quanto disposto dal DPCA n. 39/2012 in ordine al parere di compatibilità da rilasciare relativamente all’Area della non autosufficienza, anche anziani ed all’Area della disabilità” la quale ha stabilito che le richieste di autorizzazione a trasferimenti all’interno della stessa Asl comportano una riallocazione dell’offerta e, quindi, sono compatibili con l’attuale programmazione sanitaria;

VISTO il DPCA n. U00391 del 04/12/2012 concernente: “Provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato “Didasco società cooperativa sociale”, gestito dalla Didasco società cooperativa sociale, (P. IVA 04795971003) con sede in Roma 00158, Via Pescosolido 160”

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

RILEVATO, al riguardo, che la suddetta struttura risulta autorizzata per

- n. 40 trattamenti ambulatoriali
- n. 60 trattamenti domiciliari

ed accreditata istituzionalmente per

- n. 25 trattamenti ambulatoriali giornalieri, a fronte dei n. 40 autorizzati
- n. 55 trattamenti giornalieri domiciliari, a fronte dei n. 60 autorizzati

VISTA l'istanza del 26/11/2014 con la quale il Presidente della Didasco Società Cooperativa Sociale dott. Elso Colarossi ha chiesto il trasferimento dell'accREDITAMENTO di n. 15 trattamenti non residenziali domiciliari in altrettanti trattamenti in regime ambulatoriale nell'ambito di quanto autorizzato in regime ambulatoriale e secondo il seguente schema:

- n. 40 trattamenti in regime ambulatoriale
- n. 40 trattamenti in regime domiciliare

VISTA la nota prot. n. 64918/GR/11/16 del 06/02/2015 con la quale è stato comunicato di dar seguito alla suddetta istanza, in relazione alla direttiva prot. n. UD497 del 18 giugno 1012 del Commissario per l'attuazione del piano di rientro, sopracitata;

TENUTO CONTO, altresì, che la suddetta richiesta non rientra nel procedimento di cui all' art. 6 della L.R. 4/2003 (autorizzazione alla realizzazione) in quanto i 15 trattamenti ambulatoriali rientrano in quelli già autorizzati (n. 40) con DPCA n. 391/2012;

RITENUTO, al riguardo, opportuno modificare il DPCA n. 391/2012 nella parte relativa all'accREDITAMENTO istituzionale, secondo il seguente schema:

- n. 40 trattamenti in regime ambulatoriale
- n. 40 trattamenti in regime domiciliare

per trasferimento dell'accREDITAMENTO di n. 15 trattamenti domiciliari in 15 ambulatoriali nell'ambito di quanto autorizzato con il decreto sopracitato;

CONSIDERATO, altresì, che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento

- di modificare il DPCA n. 391/2012 nella parte relativa all'accREDITAMENTO istituzionale, secondo il seguente schema:

- n. 40 trattamenti in regime ambulatoriale
- n. 40 trattamenti in regime domiciliare

per trasferimento dell'accREDITAMENTO di n. 15 trattamenti domiciliari in 15 ambulatoriali nell'ambito di quanto autorizzato con il DPCA 391/2012;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- di confermare, per quanto non modificato con il presente atto, DPCA n. U00391 del 04/12/2012 concernente: "Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato "Didasco società cooperativa sociale", gestito dalla Didasco società cooperativa sociale, (P. IVA 04795971003) con sede in Roma 00158, Via Pescosolido 160"

La struttura sanitaria denominata Didasco Centro di riabilitazione, via Pescosolido, 160, Roma, risulterà, pertanto, autorizzata per

- n. 40 trattamenti ambulatoriali
- n. 60 trattamenti domiciliari

ed accreditata istituzionalmente per

- n. 40 trattamenti in regime ambulatoriale
- n. 40 trattamenti in regime domiciliare

La Direzione medica resta affidata alla dott.ssa Raffaella Valente.

La Didasco società cooperativa sociale, (P. IVA 04795971003) con sede in Via Pescosolido 160, 00158 Roma, è tenuta alle disposizioni di cui al Capo IV – Verifiche periodiche, vigilanza, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del R.R. 2/2007 e s.m.i. e Capo III della L.R. 4/2003.

La Cooperativa medesima dovrà inoltre comunicare le variazioni riguardanti la struttura (ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura medesima), la tipologia delle prestazioni, l'assetto organizzativo (sostituzione del direttore sanitario), l'assetto gestionale della attività (variazione della titolarità della gestione) che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

L' Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è tenuta alla vigilanza sulla permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dalla L.R. 4/2003 e s.m.i.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. 50271992 e s.m.i.

Il presente provvedimento è notificato alla Didasco Cooperativa sociale tramite la seguente PEC didascoriabilitazione@pec.it ed alla Asl Roma B competente per territorio, tramite PEC.

Il presente provvedimento sarà, altresì, disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

